

**Legge  
sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti  
(LORD)**

del 15 marzo 1995 (stato 31 agosto 2026)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 12 agosto 1994 n. 4279 del Consiglio di Stato e il rapporto 9 febbraio 1995 n. 4279 R della Commissione della gestione e delle finanze,

**decreta:**

TITOLO I  
**Disposizioni generali**  
Capitolo I  
**Campo d'applicazione**

**Impiegati e docenti**

**Art. 1** <sup>1</sup>La presente legge regola i rapporti d'impiego con i dipendenti e si applica:

- a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (detti in seguito "impiegati");
- b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (detti in seguito "docenti").

<sup>2</sup>Le denominazioni professionali utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile.

<sup>3</sup>Dove i comuni sono consorziati per l'istituzione delle loro scuole, le competenze affidate ai Municipi dalla presente legge si applicano per analogia alla Delegazione consortile e le norme riferite ai docenti comunali si applicano per analogia ai docenti consortili.<sup>1</sup>

Capitolo II<sup>2</sup>  
**Funzione dell'Amministrazione cantonale**

**Funzione**

**Art. 1a**<sup>3</sup> L'Amministrazione cantonale, sulla base della Costituzione e della legge:

- a) rende esecutive le decisioni del Consiglio di Stato e applica le direttive dei Direttori di Dipartimento;
- b) fornisce supporto, assistenza e consulenza tecnica al Consiglio di Stato e ai Direttori di Dipartimento per l'adozione delle decisioni politiche;
- c) fornisce servizi e prestazioni di qualità e in modo efficiente al cittadino, ad enti e associazioni privati e ad altri enti pubblici.

Capitolo III<sup>4</sup>  
**Politica del personale**

**Obiettivi e strumenti**

**Art. 1b**<sup>5</sup> <sup>1</sup>Lo Stato promuove la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei propri servizi; a tale scopo:

- a) attua una politica del personale fondata sul conseguimento di obiettivi collettivi e individuali;
- b) valuta le prestazioni dei propri servizi e controlla periodicamente gli obiettivi, collettivi e individuali, che ha loro posto;
- c) favorisce lo sviluppo professionale dei titolari delle funzioni pubbliche;
- d) rende attrattiva la funzione pubblica così da stimolare una collaborazione durevole di personale qualificato;
- e) concretizza il sistema di indicatori relativo al carico di lavoro degli impiegati;
- f) realizza indagini periodiche sul clima di lavoro e sulla soddisfazione dell'utenza;

<sup>1</sup> Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.

<sup>2</sup> Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>3</sup> Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>4</sup> Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>5</sup> Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

g) favorisce, laddove possibile, l'impiego a tempo parziale.

<sup>2</sup>Il Governo stabilisce obiettivi annuali di gestione da declinare nei singoli dipartimenti grazie a un sistema di indicatori che ne permetta la valutazione.<sup>6</sup>

### Principi

**Art. 1c<sup>7</sup>** <sup>1</sup>La politica del personale, definita e attuata dal Consiglio di Stato, è subordinata al rispetto dei compiti istituzionali e alle disponibilità finanziarie dello Stato. Lo Stato impiega il suo personale in modo adeguato, economico e socialmente responsabile, e persegue lo scopo di avvicinare l'Amministrazione al cittadino.

<sup>2</sup>Essa tende in particolare a:

- a) rendere attrattivo l'impiego presso l'Amministrazione;
- b) considerare le esigenze dei collaboratori, promovendo nel contempo il loro sviluppo professionale, la motivazione, il coinvolgimento, la mobilità e la polivalenza;
- c) favorire lo sviluppo delle capacità gestionali dei funzionari dirigenti;
- d) garantire un trattamento salariale adeguato a tutti i dipendenti;
- e) assicurare le pari opportunità tra donna e uomo;
- f) garantire le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego e la loro integrazione;
- g) garantire la protezione della personalità e della salute nonché la sicurezza del personale sul posto di lavoro;
- h) garantire il promovimento di un atteggiamento rispettoso dell'ambiente sul posto di lavoro;
- i) creare le premesse per l'istituzione di posti di tirocinio e di formazione;
- l) assicurare un'informazione adeguata del personale.

<sup>3</sup>Il datore di lavoro promuove una gestione per obiettivi e applica un sistema di valutazione periodica per il personale.

### Consultazione delle organizzazioni del personale

**Art. 1d<sup>8</sup>** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato informa il personale e le sue organizzazioni in merito alla politica del personale.

<sup>2</sup>Consulta il personale, tramite le sue organizzazioni:

- a) prima di procedere a modifiche delle leggi e dei regolamenti che definiscono le condizioni di lavoro del personale;
- b) prima di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano il personale;
- c) per questioni legate alla sicurezza sul lavoro e per i provvedimenti sull'igiene del lavoro;
- d) sulle questioni relative alla formazione del personale.

<sup>3</sup>Le organizzazioni del personale e singoli dipendenti possono prendere posizione e presentare proposte su questioni professionali o concernenti l'Amministrazione cantonale in generale.

### Dotazione di personale

**Art. 1e<sup>9</sup>** <sup>1</sup>Il fabbisogno di personale nominato o incaricato dell'Amministrazione cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato nell'ambito del piano dei posti autorizzati (PPA).

<sup>2</sup>Il fabbisogno di personale nominato o incaricato del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti viene stabilito da queste autorità giudiziarie d'intesa con il Consiglio di Stato.

<sup>2bis</sup>Il fabbisogno di personale nominato o incaricato dai Servizi del Gran Consiglio è stabilito dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d'intesa con il Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Il fabbisogno di personale ausiliario viene stabilito annualmente dal Consiglio di Stato; quello del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, da queste autorità giudiziarie d'intesa con il Consiglio di Stato; quello dei Servizi del Gran Consiglio, dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d'intesa con il Consiglio di Stato.

## Capitolo IV<sup>10</sup>

### Assunzione e gestione del personale

<sup>6</sup> Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.

<sup>7</sup> Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>8</sup> Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>9</sup> Art. modificato dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127; precedente modifica: BU 2013, 317.

<sup>10</sup> Capitolo modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedente modifica: BU 2012, 297.

## A. Norme generali

### I. Autorità competente

**Art. 2** <sup>1</sup>Il conferimento della nomina e dell'incarico è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato per gli impiegati dell'amministrazione cantonale, per i docenti delle scuole cantonali e per i docenti di competenza cantonale attivi nelle scuole comunali (docenti di sostegno pedagogico, docenti delle unità scolastiche differenziate, docenti di lingua e integrazione, docenti di appoggio delegati);<sup>11</sup>
- b) del Municipio per i docenti comunali;<sup>12</sup>
- c) del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti per i propri dipendenti;<sup>13</sup>
- d) del Gran Consiglio, su proposta dell'Ufficio presidenziale, per il Segretario generale del Gran Consiglio;<sup>14</sup>
- e) dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per gli altri dipendenti dei Servizi del Gran Consiglio.<sup>15</sup>

<sup>2</sup>È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b), c) ed e) l'incarico del personale ausiliario e dei supplenti.

### II. Nazionalità, domicilio e sede di servizio

**Art. 3** <sup>1</sup>Le persone nominate devono godere dell'esercizio dei diritti civili.<sup>16</sup>

<sup>2</sup>A giudizio del Consiglio di Stato la nomina può essere subordinata al domicilio effettivo in Svizzera o nel Cantone.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato designa le funzioni legate all'esercizio della pubblica potestà e destinate a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche che possono essere occupate soltanto da persone di nazionalità svizzera.<sup>17</sup>

<sup>4</sup>A ogni dipendente è assegnata una sede di servizio, se prevista dalla funzione.

### III. Docenti comunali

**Art. 4** Per le scuole comunali l'incarico e la nomina di docenti di nazionalità straniera o di docenti in possesso di titoli di abilitazione rilasciati da altri Cantoni o da istituti esteri sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato.

### IV. Persone disabili

**Art. 5**<sup>18</sup> Il Consiglio di Stato si adopera per garantire ai dipendenti e ai candidati disabili o con problemi sociali pari opportunità.

**Art. 5a**<sup>19</sup> <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato promuove l'assunzione di persone disabili o con problemi sociali, favorendone la reintegrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio.

<sup>2</sup>Esso prende i necessari provvedimenti per adeguare l'ambiente professionale alle esigenze dei suoi dipendenti disabili o con problemi sociali, segnatamente per quanto concerne la sistemazione dei locali di lavoro, l'equipaggiamento, l'orario di lavoro e le possibilità di perfezionamento professionale.

**Art. 5b**<sup>20</sup> Se ha ragioni fondate di sospettare che la sua candidatura è stata respinta a causa della sua disabilità il candidato disabile o con problemi sociali può esigere che l'autorità di nomina gli esponga per iscritto le ragioni di tale decisione.

### V. Mobilità interna

<sup>11</sup> Lett. modificata dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedente modifica: BU 2015, 127.

<sup>12</sup> Lett. modificata dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedente modifica: BU 2012, 297.

<sup>13</sup> Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2012, 297, BU 2013, 317 e BU 2019, 55.

<sup>14</sup> Lett. modificata dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127.

<sup>15</sup> Lett. modificata dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127.

<sup>16</sup> Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>17</sup> Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>18</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>19</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2002, 195.

<sup>20</sup> Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

**Art. 6<sup>21</sup>** 1Il Consiglio di Stato promuove la mobilità interna tenendo conto delle esigenze del personale e di quelle di servizio.

2I Servizi centrali del personale organizzano e coordinano la mobilità interna e l'attività professionale esterna, prevista dall'art. 55 della presente legge, sentiti i funzionari dirigenti o le istanze competenti.

3Per i dipendenti, gli scambi possono essere autorizzati dall'autorità di nomina quando vi sia l'accordo tra i dipendenti ed i rispettivi funzionari dirigenti. Per i docenti comunali, gli scambi sono possibili per accordo tra i docenti e le rispettive autorità di nomina.

4...

5...

## B. Nomina

### I. In generale

#### 1. definizione

**Art. 7** La nomina è l'atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto a tempo indeterminato e assegnato ad una funzione.

#### 2. presupposti

**Art. 8<sup>22</sup>** 1La nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e pubblicati nel bando di concorso.

2In presenza di candidati con requisiti di idoneità equivalenti, la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni del Cantone e della Confederazione è valutata quale titolo preferenziale per la nomina, in particolare dei docenti.

3Il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell'autorità di nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti.

4La nomina può essere subordinata all'esito di una visita preventiva da parte di un medico di fiducia dell'autorità di nomina che attesti l'idoneità psicofisica del candidato allo svolgimento della funzione per la quale egli concorre.

#### 3. somme di riscatto

**Art. 9<sup>23</sup>** Lo Stato può contribuire al pagamento di eventuali somme di riscatto nella misura massima del 50%, se la nomina è nell'evidente suo interesse. Il pagamento a favore dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino avviene mediante versamento unico al momento dell'assunzione.

#### 4. grado d'occupazione

**Art. 10<sup>24</sup>** 1La nomina avviene a orario completo o parziale.<sup>25</sup>

2Il Cantone favorisce l'impiego a tempo parziale, con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti). La nomina a orario parziale, se richiesta, deve essere concessa quando le esigenze di servizio lo permettono; alle stesse condizioni l'autorità di nomina può concedere riduzioni d'orario ai dipendenti già in servizio.

3...<sup>26</sup>

4Il lavoro ripartito (*job sharing*) quale speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa può essere ammesso.

5...<sup>27</sup>

6...<sup>28</sup>

#### 5. scuole

**Art. 11** 1Nelle scuole cantonali la nomina è data per grado e ordine scolastico.

<sup>21</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2002, 195.

<sup>22</sup> Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 1.

<sup>23</sup> Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637; precedente modifica: BU 2012, 297.

<sup>24</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>25</sup> Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 (per i docenti dal 1.8.2026) - BU 2025, 328.

<sup>26</sup> Cpv. abrogato dalla L 13.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 69.

<sup>27</sup> Cpv. abrogato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 31.8.2026 - BU 2026, 292.

<sup>28</sup> Cpv. abrogato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 31.8.2026 - BU 2026, 292.

<sup>2</sup>Un docente può essere nominato anche quando le condizioni siano adempiute cumulando gradi d'occupazione, assicurati in modo duraturo, in diversi gradi e ordini scolastici.

<sup>3</sup>Per il passaggio dall'incarico alla nomina dei docenti cantonali viene allestita una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal regolamento.

<sup>4</sup>...

## II. Concorso

### 1. in generale

**Art. 12<sup>30</sup>** <sup>1</sup>La nomina ha luogo in base ad un concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale per la durata minima di 15 giorni.

<sup>2</sup>In caso di urgenza, la durata del concorso può essere ridotta ad un minimo di 8 giorni dalla pubblicazione.

<sup>3</sup>Per favorire la mobilità interna l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso; in questo caso deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri dipendenti compresi gli apprendisti che hanno concluso la loro formazione presso l'Amministrazione cantonale al massimo da due anni.<sup>31</sup>

<sup>4</sup>In casi eccezionali l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso e procedere direttamente all'assunzione, ma ne deve dare una volta all'anno informazione alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio; nel caso di assunzione diretta di docenti comunali, l'autorità di nomina deve informare i rispettivi Legislativi consortili e comunali.

### 2. documentazione

**Art. 13** <sup>1</sup>I candidati presentano la candidatura, se non specificato altrimenti, in forma elettronica completa dei documenti indicati nel bando di concorso.<sup>32</sup>

<sup>2</sup>...

<sup>3</sup>I requisiti di idoneità, di attitudine psicofisica o di preparazione possono essere accertati, a giudizio dell'autorità di nomina, mediante esame.

<sup>4</sup>I concorsi per i docenti comunali sono coordinati dall'autorità cantonale.

### 3. preavviso di assunzione

**Art. 14** <sup>1</sup>Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato:

- a) per i docenti delle scuole comunali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettorato scolastico;<sup>34</sup>
- b) per i docenti delle scuole cantonali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente;<sup>35</sup>
- c) per gli impiegati dai Direttori dei Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti e i servizi centrali del personale.<sup>36</sup>

<sup>2</sup>Se la competenza di conferire la nomina è stata delegata al Dipartimento delle istituzioni giusta l'art. 17a della presente legge, il preavviso di assunzione è formulato dal Tribunale di appello, dal Ministero pubblico e dalle altre Magistrature permanenti; in questo caso, esso ha per principio carattere vincolante quanto alla persona prescelta.<sup>37</sup>

## C. Incarico

### I. Definizione

**Art. 15<sup>38</sup>** <sup>1</sup>L'incarico è l'atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto per un periodo determinato.

<sup>29</sup> Cpv. abrogato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 31.8.2026 - BU 2026, 292.

<sup>30</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>31</sup> Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.

<sup>32</sup> Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

<sup>33</sup> Cpv. abrogato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

<sup>34</sup> Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2013, 357.

<sup>35</sup> Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2012, 1.

<sup>36</sup> Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>37</sup> Cpv. reintrodotta dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedente modifica: BU 2012, 297.

<sup>38</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>2</sup>L'incarico è conferito secondo i presupposti e la procedura previsti per la nomina. Il bando di concorso indica la durata dello stesso.

<sup>3</sup>L'incarico può essere rinnovato.

<sup>4</sup>La durata complessiva dell'incarico non può superare 3 anni; rimangono riservati i casi di cui all'art. 16.

## II. Casi di applicazione

**Art. 16<sup>39</sup>** <sup>1</sup>Per gli impiegati l'incarico è conferito in luogo della nomina:

- a) quando l'assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto;
- b) quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina;
- c) nel caso del personale in formazione, compreso quello in apprendistato.

<sup>2</sup>Per i docenti l'incarico è conferito in luogo della nomina:

- a) quando il titolare ha ottenuto un congedo o è occupato con altri incarichi;
- b) quando l'assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto;
- c) quando un posto si rende vacante nel corso dell'anno scolastico per almeno sei mesi;
- d) quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina;
- e) nel caso del personale in formazione;
- f) quando la valutazione non è ancora sufficiente per consolidare la nomina.

## III. Procedura

**Art. 17<sup>40</sup>** Nei casi dell'art. 16 cpv. 2 lett. a), segnatamente per i docenti incaricati annualmente, si può prescindere dalla procedura di concorso per rinnovare l'incarico ai dipendenti che hanno dato buona prova e che confermano la loro disponibilità entro un termine assegnato.

## Competenze delle autorità giudiziarie

**Art. 17a<sup>41</sup>** <sup>1</sup>Per l'esercizio delle competenze che spettano all'autorità di nomina, il Tribunale di appello, il Ministero pubblico e le altre Magistrature permanenti possono avvalersi della collaborazione del Dipartimento delle istituzioni o anche delegare le loro competenze in settori specifici a tale Dipartimento; queste competenze delegate vengono definite dal Consiglio di Stato, su proposta del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, con apposito regolamento.

<sup>2</sup>Le autorità giudiziarie devono attenersi ai regolamenti e alle direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato; il Consiglio della magistratura vigila sull'osservanza di quest'obbligo.

## Capitolo V<sup>42</sup>

### Regime del rapporto d'impiego

#### A. In generale

##### Periodo di prova

**Art. 18** <sup>1</sup>I primi sei mesi di servizio sono considerati di prova. Per i docenti il periodo di prova è di un anno scolastico.<sup>43</sup>

<sup>1bis</sup>Per il personale in formazione compreso quello in apprendistato il periodo di formazione non è considerato quale periodo di prova. I primi sei mesi, a contare dall'entrata in funzione al termine della formazione del personale di cui all'art. 16 lett. g), sono considerati di prova.<sup>44</sup>

<sup>2</sup>Se la prova non è soddisfacente, l'autorità di nomina può dare in ogni tempo la disdetta all'interessato con preavviso di un mese; la disdetta deve essere motivata.

<sup>3</sup>Analogo diritto di disdetta spetta all'interessato.

<sup>4</sup>Nei casi dubbi, l'autorità di nomina ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di un anno.<sup>45</sup>

<sup>39</sup> Art. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 (cpv. 2 per i docenti dal 1.8.2026) - BU 2025, 328; precedente modifica: BU 2012, 297.

<sup>40</sup> Art. modificato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 31.8.2026 - BU 2026, 292; precedenti modifiche: BU 2012, 297; BU 2025, 328.

<sup>41</sup> Art. introdotto dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.

<sup>42</sup> Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>43</sup> Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>44</sup> Cpv. introdotto dalla L 11.3.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 219.

<sup>45</sup> Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

### **Trasferimento e assegnazione ad altra funzione**

**Art. 18a**<sup>46</sup> 1Se le esigenze di servizio lo richiedono, l'autorità di nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio ad un'altra, nell'ambito della stessa funzione, o da una funzione ad un'altra funzione adeguata nella medesima sede di servizio o in altra sede.

2Se il dipendente viene trasferito nel settore di un'altra autorità di nomina, l'autorità fino a quel momento competente decide il trasferimento d'intesa con la nuova autorità di nomina, sentiti, laddove esistono, i servizi del personale.

3Il dipendente dev'essere sentito.

4La decisione di trasferimento dev'essere motivata e comunicata tempestivamente all'interessato.

5Le esigenze del dipendente trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in considerazione.

## **B. Rapporti speciali**

### **I. Collaboratori personali**

**Art. 19**<sup>47</sup> Il rapporto d'impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato è legato al mandato elettorale degli stessi ed è disciplinato da uno specifico regolamento.

### **II. Personale ausiliario**

**Art. 20** 1Il personale stagista, supplente, avventizio e consimile è assunto quale personale ausiliario.<sup>48</sup>

2Il rapporto d'impiego del personale ausiliario è retto dal diritto privato (art. 319 segg. CO) ed è disciplinato da un apposito regolamento.

## **Capitolo VI**<sup>49</sup>

### **Valutazione periodica**

#### **Valutazione periodica**

**Art. 21**<sup>50</sup> 1L'operato e il potenziale di sviluppo del dipendente devono essere valutati annualmente dal proprio superiore gerarchico.

2Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari con apposito regolamento.

3Di principio se al collaboratore si conferma per il secondo anno consecutivo una valutazione insufficiente, allora l'Autorità di nomina verifica la possibilità di offrire un'altra funzione più semplice o, in assenza di alternative, si dà avvio alla procedura di disdetta.

## **Capitolo VII**<sup>51</sup>

### **Doveri del dipendente**

#### **A. Doveri di servizio**

##### **I. In generale**

**Art. 22** 1I dipendenti agiscono in conformità alle leggi e agli interessi dello Stato, svolgendo personalmente il proprio servizio e dedicandovi la loro intera attività lavorativa; durante il tempo di lavoro non possono occuparsi di attività estranee alla funzione.<sup>52</sup>

2Essi svolgono coscientemente i compiti loro affidati, contribuendo con spirito di iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio alla collettività.

3Essi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti obbligatori dal Consiglio di Stato e sono disponibili al perfezionamento e alla riqualificazione professionale.

4I dipendenti si aiutano e si sostituiscono vicendevolmente nel loro servizio.

##### **II. Comportamento**

**Art. 23** 1Il dipendente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata.

<sup>46</sup> Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>47</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>48</sup> Cpv. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.

<sup>49</sup> Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>50</sup> Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.

<sup>51</sup> Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>52</sup> Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>2</sup>Egli si comporta con tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico e verso i superiori ed i colleghi.

### III. Funzionari dirigenti

**Art. 24** <sup>1</sup>I funzionari dirigenti organizzano, dirigono, coordinano e verificano il lavoro dei loro collaboratori.

<sup>2</sup>Essi contribuiscono a promuovere ed attuare tutti i provvedimenti atti a migliorare l'efficienza e la qualità delle prestazioni del loro servizio, assicurandone il corretto funzionamento.

### IV. Docenti

**Art. 25** Al docente è vietato ricorrere a mezzi di correzione lesivi della salute e della dignità dell'allievo; sono in ogni caso vietate le percosse.

### B. Occupazioni accessorie

**Art. 26**<sup>53</sup> <sup>1</sup>Per l'esercizio di un'occupazione accessoria remunerata, anche se temporanea, occorre l'autorizzazione preventiva dell'autorità di nomina.

<sup>2</sup>Il dipendente non può esercitare un'occupazione accessoria remunerata o non remunerata che sia incompatibile con la funzione o che vi arrechi pregiudizio, che comprometta l'adempimento dei doveri di servizio o che costituisca concorrenza nel campo professionale.

<sup>3</sup>L'autorità di nomina può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione temporanea del grado di occupazione.

### C. Cariche pubbliche

**Art. 27**<sup>54</sup> <sup>1</sup>Per esercitare una carica pubblica il dipendente deve ottenere il permesso dall'autorità di nomina.

<sup>2</sup>Il permesso deve essere negato quando dalla carica pubblica derivano limitazioni importanti nell'esercizio della funzione; l'autorità di nomina può far dipendere il permesso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione temporanea del grado di occupazione.

<sup>3</sup>...

<sup>4</sup>Rimangono riservati i casi di incompatibilità stabiliti dalla legge.

### D. Divieto di accettare doni

**Art. 28** <sup>1</sup>È vietato ai dipendenti di chiedere, accettare o farsi promettere, per sé o per altri, doni o altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d'ufficio.

<sup>2</sup>Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, complice il dipendente, chiede, accetta o si fa promettere doni o profitti.

### E. Segreto d'ufficio

**Art. 29** <sup>1</sup>È vietato al dipendente divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere, per le circostanze o in virtù d'istruzioni speciali.

<sup>2</sup>Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

### F. Attività private dopo la cessazione del rapporto d'impiego

**Art. 29a**<sup>55</sup> <sup>1</sup>Dopo la cessazione del rapporto d'impiego, le persone che intraprendono un'attività privata dipendente o indipendente non possono assumere mandati di rappresentanza nell'ambito di pratiche che hanno già trattato in precedenza come dipendenti dello Stato.

<sup>2</sup>In questi casi, l'autorità competente invita gli interessati a designare un altro rappresentante.

### G. Deposizione in giudizio

**Art. 30** <sup>1</sup>Senza il permesso dell'autorità di nomina non è lecito al dipendente asportare documenti d'ufficio né deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario su contestazioni che egli conosce in virtù della sua carica o delle sue funzioni.

<sup>2</sup>Il permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

<sup>3</sup>L'autorizzazione può essere rifiutata soltanto se lo esige un preminente interesse pubblico.

### H. Diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali

---

<sup>53</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>54</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>55</sup> Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.



**Art. 31** 1Tutti i diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali, ai sensi della legislazione federale in materia di proprietà intellettuale, costituiti nell'esercizio della funzione o in relazione con quest'ultima, appartengono allo Stato:

- a) quando essi siano il prodotto dell'attività o degli obblighi di servizio del dipendente;
- b) quando essi costituiscano il risultato di esperimenti ufficiali;
- c) quando, in caso di mandati o di attività accessorie, l'autorità se ne sia riservata la proprietà.

<sup>2</sup>Nel caso in cui il bene immateriale ha notevole importanza economica o appartiene allo Stato secondo il cpv. 1 lett. c), il dipendente ha diritto ad una equa indennità.

<sup>3</sup>Nello stabilire l'indennità si deve tener conto se abbiano cooperato altre persone al servizio dello Stato e se siano stati impiegati impianti o materiali d'esercizio dello Stato.

## **I. Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione**

**Art. 31a**<sup>56</sup> 1Il dipendente è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o all'autorità di nomina i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione; nel caso di segnalazione al suo superiore o all'autorità di nomina, l'obbligo di denuncia incombe ad essi; sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

<sup>2</sup>Il dipendente ha il diritto di segnalare altre irregolarità constatate o a lui segnalate nell'esercizio della sua funzione.

<sup>3</sup>La segnalazione deve essere indirizzata all'autorità di nomina o al servizio da essa designato; per quanto riguarda i dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati, la segnalazione deve essere indirizzata al Consiglio della magistratura.

<sup>4</sup>La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale.

<sup>5</sup>Il dipendente che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un'irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.

<sup>6</sup>Il Gran Consiglio riceve annualmente un resoconto, dalle diverse autorità di nomina, sulle denunce e segnalazioni ricevute ai sensi dei capoversi 1 e 3.

## Capitolo VIII<sup>57</sup>

### **Violazione dei doveri di servizio**

#### **A. Sanzioni disciplinari**

##### **I. In generale**

**Art. 32**<sup>58</sup> 1Le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 3'000.--;
- c) la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 10%, durante un anno al massimo;
- d) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi.

<sup>2</sup>...

<sup>3</sup>...<sup>59</sup>

<sup>4</sup>Sono riservate le disposizioni contenute nella legge organica giudiziaria, in altre leggi e nei regolamenti speciali.

##### **II. Commisurazione**

**Art. 33** Nello stabilire i provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del dipendente come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

##### **III. Autorità competenti**

**Art. 34**<sup>60</sup> 1L'autorità di nomina è competente a infliggere sanzioni disciplinari agli impiegati e ai docenti da essa nominati o incaricati.

<sup>2</sup>Essa può delegare tale competenza alle istanze subordinate limitatamente alle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 32 cpv. 1.

<sup>56</sup> Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 48 e 49; precedenti modifiche: BU 2010, 253; BU 2018, 69 e 337.

<sup>57</sup> Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>58</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>59</sup> Cpv. abrogato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.

<sup>60</sup> Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedenti modifiche: BU 2012, 297; BU 2015, 241.

<sup>3</sup>La competenza a infliggere sanzioni disciplinari ai docenti comunali spetta ai Municipi. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.  
4...

**Art. 35** ...<sup>61</sup>

## B. Inchiesta disciplinare

### I. In generale

**Art. 36** <sup>1</sup>Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza preventiva inchiesta.

<sup>2</sup>Al dipendente deve essere data conoscenza dei fatti rimproveratigli come pure dei risultati dell'inchiesta e gli è concesso un termine per formulare le proprie osservazioni.<sup>62</sup>

<sup>3</sup>Tutte le sanzioni devono essergli comunicate per iscritto e motivate, con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

<sup>4</sup>L'inchiesta disciplinare può essere congiunta con l'accertamento ai fini dell'azione contro il dipendente ai sensi degli art. 13-28 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

<sup>5</sup>Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante.<sup>63</sup>

### II. Competenza

**Art. 37**<sup>64</sup> <sup>1</sup>L'inchiesta disciplinare è condotta dall'autorità competente per infliggere le sanzioni.

<sup>2</sup>Tale competenza può essere delegata ad istanze subordinate.

<sup>3</sup>Nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, l'inchiesta disciplinare può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni.

### C. Sospensione in caso d'inchiesta

**Art. 38**<sup>65</sup> <sup>1</sup>Se l'interesse dell'Amministrazione o dell'inchiesta lo esige, l'autorità di nomina ha la facoltà di sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata avviata un'inchiesta disciplinare.

<sup>2</sup>La decisione di sospensione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

<sup>3</sup>I Municipi, sentito l'Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.<sup>66</sup>

### D. Prescrizione, termini e abbandono

**Art. 39** <sup>1</sup>La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.

<sup>2</sup>La decisione disciplinare deve essere presa e comunicata all'interessato entro tre mesi dalla chiusura dell'inchiesta.<sup>67</sup>

<sup>3</sup>Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il procedimento formalmente aperto dev'essere chiuso con una decisione di abbandono.

### E. Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

**Art. 40**<sup>68</sup> Il procuratore pubblico notifica all'autorità di nomina, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

## Capitolo IX<sup>69</sup> Diritti del dipendente

<sup>61</sup> Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>62</sup> Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.

<sup>63</sup> Cpv. introdotto dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.

<sup>64</sup> Art. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.

<sup>65</sup> Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 - BU 2015, 241; precedente modifica: BU 2012, 297.

<sup>66</sup> Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.

<sup>67</sup> Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.

<sup>68</sup> Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.

<sup>69</sup> Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

**A. Stipendio**

**Art. 40a**<sup>70</sup> I dipendenti percepiscono, per l'attività prestata, lo stipendio, i supplementi e le indennità previsti dalla legge sugli stipendi e dai regolamenti.

**B. Vacanze****I. Impiegati****1. In generale**<sup>71</sup>

**Art. 41** <sup>1</sup>Gli impiegati hanno diritto alle seguenti vacanze annue:

- a) 4 settimane da 20 anni compiuti e sino a 49 anni compiuti;
- b) 5 settimane sino a 20 anni compiuti e a contare dall'anno in cui compiono 50 anni di età;
- c) 6 settimane a contare dall'anno in cui compiono 60 anni di età.

<sup>2</sup>In deroga a quanto stabilito al cpv. 1, il Consiglio di Stato ha la facoltà di determinare con apposito regolamento le vacanze di quegli impiegati che svolgono attività di tipo particolare.

**2. casi particolari**

**Art. 42** <sup>1</sup>Quando i giorni festivi ufficiali e i pomeriggi liberi designati dall'art. 73 cpv. 1 cadono in un periodo di vacanza, all'impiegato è concesso di compensarli con giorni di vacanza, sempreché non coincidono con sabati o domeniche liberi.

<sup>2</sup>Chi entra in servizio nel corso dell'anno civile o chi lo interrompe temporaneamente a seguito dell'ottenimento di un congedo non pagato o per altra analoga circostanza, ha diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata del servizio prestato.

<sup>3</sup>Il diritto alle vacanze si estingue il 31 agosto dell'anno successivo.

<sup>4</sup>...

**3. in caso di assenze**

**Art. 43** <sup>1</sup>Quando le assenze per servizio militare obbligatorio, protezione civile svizzera obbligatoria, servizio civile sostitutivo svizzero, malattia o infortunio senza colpa dell'impiegato superano i due mesi nel corso dell'anno civile, il periodo delle vacanze è ridotto proporzionalmente a tale eccedenza, fermo restando il diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se ha lavorato almeno tre mesi.<sup>73</sup>

<sup>2</sup>Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità.

**II. Docenti**

**Art. 44** <sup>1</sup>Le vacanze dei docenti sono effettuate durante il periodo di chiusura degli istituti scolastici secondo il calendario scolastico.

<sup>2</sup>Durante la chiusura degli istituti, ai docenti può essere richiesta la presenza in sede o altrove, due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e due settimane dopo la fine per riunioni, organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell'istituto, aggiornamento e attività professionali.

<sup>3</sup>...

**C. Protezione delle donne in gravidanza**

**Art. 45**<sup>75</sup> Le donne in gravidanza possono essere occupate solo nell'orario normale e possono assentarsi mediante semplice avviso.

**D. Congedi pagati**

**Art. 46**<sup>76</sup> <sup>1</sup>I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:

- a) per affari sindacali come pure per la formazione sindacale, al massimo 12 giorni lavorativi all'anno; nei limiti definiti dal regolamento è concesso il cumulo dei giorni di congedo su un numero determinato di membri dei comitati;
- b) per affari pubblici al massimo 12 giorni lavorativi all'anno;

<sup>70</sup> Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>71</sup> Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>72</sup> Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>73</sup> Cpv. modificato dalla L 5.12.2000; in vigore dal 9.2.2001 - BU 2001, 31.

<sup>74</sup> Cpv. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203; precedente modifica: BU 2002, 104.

<sup>75</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>76</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

- c) per il volontariato sociale, per il volontariato svolto nelle colonie e per il congedo gioventù di cui all'art 329e CO, al massimo 8 giorni lavorativi all'anno;
- d) per l'attività di sportivo d'élite, come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport 8 giorni lavorativi all'anno;
- e) per matrimonio 8 giorni lavorativi consecutivi;<sup>77</sup>
- f) per malattia grave del coniuge, del partner registrato, del convivente, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni lavorativi all'anno;<sup>78</sup>
- fbis) per il tempo necessario all'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute, al massimo dieci giorni lavorativi all'anno e tre giorni lavorativi per evento, salvo per malattia di figli in età inferiore ai 15 anni, per il quale il congedo massimo per evento è di 5 giorni lavorativi, al massimo 10 giorni lavorativi all'anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal 4° evento nell'anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni;<sup>79</sup>
- g) per decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente o di figli 5 giorni lavorativi;<sup>80</sup>
- h) per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni lavorativi;
- i) ...;<sup>81</sup>
- ibis) per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio a un'indennità di assistenza ai sensi degli art. 16n-16s LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni;<sup>82</sup>
- l) per nascita di figli o riconoscimento di figli entro 6 mesi dalla nascita 10 giorni lavorativi (congedo per l'altro genitore);<sup>83</sup>
- m) per decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, cognati, nipoti e zii e per analoghi gradi di parentela del partner registrato o del convivente, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, 1 giorno lavorativo;<sup>84</sup>
- n) per trasloco 1 giorno lavorativo.

<sup>2</sup>I congedi di cui al cpv. 1 lett. a), b), c), d) sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, un limite massimo di 12 giorni all'anno.

<sup>3</sup>Se per ragioni di servizio il dipendente non gode di una o più feste infrasettimanali, egli ha diritto entro il medesimo mese al loro ricupero con altrettanti giorni di congedo.

<sup>4</sup>Ai docenti può essere accordato fino ad un massimo di 3 giorni di congedo per affari personali a condizione che le ore d'insegnamento perse siano recuperate nel corso dell'anno scolastico.

<sup>5</sup>È considerato convivente la persona che vive sotto lo stesso tetto intrattenendo una relazione di coppia sentimentale, stabile e duratura.<sup>85</sup>

<sup>6</sup>Il congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.<sup>86</sup>

## E. Congedo maternità, parentale e allattamento

**Art. 47<sup>87</sup>** 1In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.

<sup>2</sup>Il congedo di maternità inizia al più tardi al momento del parto; nell'ambito di questo congedo, 2 settimane al massimo possono essere effettuate prima del parto.

<sup>77</sup> Lett. modificata dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.

<sup>78</sup> Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.

<sup>79</sup> Lett. introdotta dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.

<sup>80</sup> Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.

<sup>81</sup> Lett. abrogata dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74; precedente modifica: BU 2018, 69.

<sup>82</sup> Lett. introdotta dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.

<sup>83</sup> Lett. modificata dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328; precedenti modifiche: BU 2018, 69; BU 2022, 74.

<sup>84</sup> Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241; precedente modifica: BU 2012, 418.

<sup>85</sup> Cpv. introdotto dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.

<sup>86</sup> Cpv. introdotto dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.

<sup>87</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>2bis</sup>In caso di degenza ospedaliera di almeno 2 settimane del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità.<sup>88</sup>

<sup>3</sup>La dipendente può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell'anno scolastico.

<sup>4</sup>Nei limiti stabiliti dal cpv. 3, il congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre.

<sup>5</sup>Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione federale sul lavoro.

## F. Congedo per genitore superstite

**Art. 47a<sup>89</sup>** <sup>1</sup>Se la madre muore il giorno del parto o nelle 16 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 16 settimane.

<sup>2</sup>L'altro genitore ha diritto al congedo se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o è stabilito nelle 16 settimane successive.

<sup>3</sup>In caso di degenza ospedaliera del neonato secondo l'art. 47 cpv. 2<sup>bis</sup>, il congedo di cui al cpv. 1 è prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo di otto settimane.

## G. Congedo per adozione

**Art. 48<sup>90</sup>** <sup>1</sup>In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.

<sup>2</sup>In caso di adozione, il dipendente può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non pagato per un massimo di 9 mesi, estensibile per i docenti fino al termine dell'anno scolastico.

<sup>3</sup>I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori sono dipendenti dello Stato. In questo caso essi possono comunque ripartirsi liberamente il periodo di congedo.

## H. Congedo per aggiornamento e perfezionamento

**Art. 49<sup>91</sup>** <sup>1</sup>Ai dipendenti possono essere concessi congedi pagati o non pagati per l'aggiornamento e il perfezionamento professionale secondo le modalità definite dal regolamento.

<sup>2</sup>...

## I. Congedi non pagati

**Art. 50<sup>92</sup>** <sup>1</sup>L'autorità di nomina può concedere al dipendente nel corso della carriera un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per un periodo massimo di 3 anni la validità del rapporto d'impiego.

<sup>2</sup>In casi eccezionali, l'autorità di nomina può prolungare la durata complessiva di un congedo parziale sino a 6 anni.

## L. Attestato di servizio<sup>93</sup>

**Art. 51** <sup>1</sup>A ogni dipendente che lascia il servizio viene rilasciato un attestato che indica la natura e la durata del rapporto d'impiego e si pronuncia sulle sue prestazioni e sulla sua condotta.

<sup>2</sup>A richiesta esplicita del dipendente, l'attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto d'impiego.

## M. Diritti sindacali<sup>94</sup>

**Art. 52** <sup>1</sup>I dipendenti hanno il diritto di affiliarsi ad organizzazioni sindacali.

<sup>2</sup>È ammessa l'esplicazione di attività sindacali sul posto di lavoro compatibilmente con i doveri relativi alla funzione e con le esigenze del servizio.

## N. Protezione della sfera personale

<sup>88</sup> Cpv. introdotto dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.

<sup>89</sup> Art. introdotto dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.

<sup>90</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>91</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>92</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>93</sup> Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>94</sup> Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

**Art. 52a<sup>95</sup>** 1I dipendenti hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro integrità fisica e psichica.

2A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie psicologiche e sessuali, il Consiglio di Stato adotta le necessarie misure di informazione e di prevenzione.

## O. Conciliazione

**Art. 53<sup>96</sup>** 1Ogni dipendente al quale viene prospettata la disdetta del rapporto d'impiego al di fuori del periodo di prova, eccetto la disdetta con effetto immediato, può sottoporre il suo caso, entro un termine di 15 giorni, alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato; il regolamento ne stabilisce composizione e funzionamento.<sup>97</sup>

2La Commissione è tenuta ad indire, entro un termine di 15 giorni, un'udienza di conciliazione ed a comunicare al più presto all'autorità di nomina se le parti hanno raggiunto un accordo.

3Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all'esperimento di conciliazione conformemente alla legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico del 24 giugno 2010.<sup>98</sup>

4L'avvio di una procedura di conciliazione esclude l'altra.

5Durante la fase di conciliazione, la procedura di disdetta rimane sospesa; sono in ogni caso riservati i disposti dell'art. 60a cpv. 3.

## P. Pace del lavoro e diritto di sciopero

**Art. 53a<sup>99</sup>** 1I dipendenti e lo Stato rispettano la pace del lavoro.

2Lo sciopero è lecito se adempie le seguenti condizioni cumulative:

- a) è annunciato conformemente alla procedura prevista;
- b) riguarda il rapporto di impiego;
- c) è conforme all'obbligo di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di negoziazione;
- d) concerne un conflitto di natura collettiva;
- e) è proporzionato allo scopo perseguito ed è utilizzato unicamente come ultima ratio, allorché la negoziazione tra le parti non sia più possibile;
- f) è proposto o sostenuto da un'organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori.

3Il periodo di astensione dal lavoro durante l'esercizio del diritto di sciopero non è retribuito.

4La partecipazione lecita dei dipendenti ad uno sciopero non deve generare alcuna misura nei loro confronti, né costituire motivo di licenziamento. In caso di mancato rispetto delle condizioni poste al cpv. 2, il Consiglio di Stato adotta le misure che si impongono.

5Un servizio minimo deve essere garantito nei settori dell'istruzione, della sanità e della sicurezza delle persone come pure per i picchetti e i servizi che adottano decisioni e misure urgenti e negli altri servizi indicati dal Consiglio di Stato.

6Il Consiglio di Stato disciplina la procedura per l'esercizio del diritto di sciopero e le modalità di servizio minimo.

## Capitolo X<sup>100</sup> Formazione professionale

### A. Perfezionamento professionale

**Art. 54<sup>101</sup>** 1Il Consiglio di Stato promuove lo sviluppo delle risorse umane; esso organizza, a tale scopo, la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei dipendenti, tenuto conto delle esigenze della pubblica amministrazione e dei dipendenti stessi.

2Il Consiglio di Stato può subordinare la frequenza di corsi di perfezionamento professionale alla continuazione del rapporto d'impiego per un determinato periodo.

3Il regolamento definisce le modalità di recupero dei costi in caso di scioglimento del rapporto d'impiego prima della scadenza del periodo, a richiesta o per colpa del dipendente.

<sup>95</sup> Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>96</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2004, 32.

<sup>97</sup> Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.

<sup>98</sup> Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.

<sup>99</sup> Art. introdotto dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.

<sup>100</sup> Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>101</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>4</sup>Le funzioni che richiedono particolare preparazione possono essere messe a concorso preliminare interno; i prescelti conservano durante la formazione lo statuto precedente e non hanno diritto alla nomina nella nuova funzione.

## **B. Attività professionale esterna**

**Art. 55** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato favorisce e può prescrivere, sentito il dipendente, attività lavorative presso altri enti, allo scopo di completare o di aggiornare le sue competenze professionali.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato decide quali prestazioni debbano essere versate dallo Stato nei singoli casi, in modo tale da integrare lo stipendio e/o la previdenza professionale.

<sup>3</sup>Il dipendente ha diritto di restare affiliato all'istituto di previdenza del Cantone Ticino e mantiene il suo statuto.

### Capitolo XI<sup>102</sup>

## **Previdenza e assicurazioni**

### **A. Previdenza professionale**

**Art. 56**<sup>103</sup> <sup>1</sup>I dipendenti dello Stato sono affiliati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino secondo le disposizioni del relativo regolamento di previdenza.

<sup>2</sup>Per le categorie che non sottostanno alla presente legge, nella misura in cui i requisiti minimi previsti dalla legge federale sulla previdenza professionale sono dati, valgono le disposizioni del relativo regolamento di previdenza.

### **B. Assicurazione contro gli infortuni**

**Art. 57** Lo Stato assicura tutti i dipendenti contro i rischi dell'infortunio professionale e non professionale e delle malattie professionali, secondo la legislazione federale.

### Capitolo XII<sup>104</sup>

## **Cessazione del rapporto d'impiego**

### **A. Cessazione del rapporto d'impiego**

**Art. 58**<sup>105</sup> La cessazione del rapporto d'impiego avviene per:

- a) scadenza dell'incarico;
- b) dimissioni;
- c) disdetta;
- d) disdetta durante il periodo di prova;
- e) invalidità;
- f) pensionamento.

### **B. Dimissioni**

**Art. 59** <sup>1</sup>Il dipendente può dimettersi in ogni tempo dalla sua carica, per la fine di un mese, con il preavviso di tre mesi.

<sup>2</sup>Per i funzionari dirigenti il preavviso è di sei mesi.

<sup>3</sup>Su richiesta dell'interessato, l'autorità di nomina può ridurre questi termini.

<sup>4</sup>Il rapporto d'impiego dei docenti cessa di regola il 31 agosto; le eccezioni sono stabilite dal regolamento.<sup>106</sup>

### **C. Disdetta**

#### **I. Presupposti**

**Art. 60**<sup>107</sup> <sup>1</sup>L'autorità di nomina può sciogliere il rapporto d'impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi.

<sup>2</sup>Il termine di preavviso nei confronti dei dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età è di 6 mesi.

<sup>3</sup>Sono considerati in particolare giustificati motivi:

<sup>102</sup> Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>103</sup> Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.

<sup>104</sup> Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>105</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>106</sup> Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>107</sup> Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 - BU 2015, 241; precedente modifica: BU 2012, 297.

- a) la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti di età; questa disdetta, nel caso di necessità di scelta tra più dipendenti, viene pronunciata nei confronti di quelli che hanno i requisiti e le qualifiche individuali inferiori o il minor numero di anni di servizio; restano riservate eccezioni a dipendenza degli oneri di famiglia o di altre fondate ragioni, a definitivo giudizio dell'autorità di nomina;
- b) l'assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;
- c) le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- d) l'incapacità, l'inattitudine o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;
- e) la mancanza di disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
- f) il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell'art. 18a;
- g) qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti;
- h) il venir meno del rapporto di fiducia da parte del Consiglio di Stato nei confronti dei funzionari che dipendono direttamente dal collegio governativo o da parte di un direttore di Dipartimento nei confronti di un direttore di Divisione.

<sup>4</sup>In caso di gravi violazioni dei doveri di servizio, assolutamente inconciliabili con la funzione esercitata, l'autorità di nomina può disdire immediatamente il rapporto d'impiego.

<sup>5</sup>Le decisioni di disdetta concernenti i docenti comunali devono essere ratificate dal Dipartimento competente, il quale ha la facoltà di proporre tale misura all'autorità di nomina; se la disdetta viene pronunciata su proposta del Dipartimento la ratifica è superflua.<sup>108</sup>

<sup>6</sup>...

## II. Procedura

**Art. 60a**<sup>109</sup> <sup>1</sup>La procedura di disdetta è condotta dall'autorità di nomina, che può delegare tale competenza ad istanze subordinate; nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, la procedura di disdetta può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni.<sup>110</sup>

<sup>2</sup>Il dipendente dev'essere sentito e può farsi assistere da un patrocinatore.

<sup>3</sup>Durante la procedura di disdetta, il dipendente può essere sospeso provvisoriamente dalla carica e privato totalmente o parzialmente dello stipendio, se l'interesse dell'Amministrazione o della procedura lo esige.

<sup>4</sup>La decisione di sospensione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

<sup>5</sup>I Municipi, sentito l'Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.

## III. Prestazioni dello Stato<sup>111</sup>

**Art. 61** <sup>1</sup>Le prestazioni a cui il dipendente ha diritto in caso di disdetta sono stabilite dalla legge sugli stipendi.

<sup>2</sup>Sono inoltre applicabili le disposizioni del regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.<sup>112</sup>

## IV. Piano sociale<sup>113</sup>

**Art. 62** <sup>1</sup>In caso di disdette per soppressione di posti o funzioni, quando le conseguenze legalmente previste in materia di pensionamento e liquidazione risultino inadeguate alle circostanze, l'autorità di nomina elabora, d'intesa con le organizzazioni dei dipendenti, un piano sociale.

<sup>2</sup>Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.

<sup>108</sup> Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.

<sup>109</sup> Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 - BU 2015, 241; precedente modifica: BU 2012, 297.

<sup>110</sup> Cpv. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.

<sup>111</sup> Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>112</sup> Cpv. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.

<sup>113</sup> Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.



<sup>3</sup>I dipendenti ai quali è stata data disdetta per soppressione del posto, senza altri motivi loro imputabili, hanno diritto di priorità, a parità di requisiti, nei concorsi per nuovi posti indetti entro quattro anni dalla medesima autorità di nomina.<sup>114</sup>

**Art. 63** ...<sup>115</sup>

#### D. Limite di età

**Art. 64**<sup>116</sup> 1Il rapporto di impiego cessa per limite d'età fra i 60 e i 65 anni.

2Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.<sup>117</sup>

3Il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni:

- a) per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età;
- b) per i docenti il 31 agosto.

4Per sciogliere il rapporto d'impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall'art. 59.

5Il rapporto d'impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma dell'incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età.

### Capitolo XIII<sup>118</sup>

#### Contestazioni relative al rapporto d'impiego

##### A. Ricorso al Consiglio di Stato

**Art. 65**<sup>119</sup> Contro le decisioni delle istanze subordinate e dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

##### B. Ricorsi

**Art. 66**<sup>120</sup> 1Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2Contro le decisioni del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura. Sono applicabili le norme sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.<sup>121</sup>

3Il ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura è dato anche contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni prese su delega del Tribunale di appello, del Ministero pubblico o delle altre Magistrature permanenti.

4Il ricorso contro la decisione di disdetta non ha effetto sospensivo.

5Rimane riservata l'applicazione dell'articolo 91 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata.<sup>122</sup>

**Art. 67** ...<sup>123</sup>

**Art. 68** ...<sup>124</sup>

### TITOLO II

#### Disposizioni speciali per gli impiegati

##### A. Onere di lavoro

<sup>114</sup> Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.

<sup>115</sup> Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>116</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>117</sup> Cpv. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.

<sup>118</sup> Titolo del capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>119</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>120</sup> Art. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedenti modifiche: BU 2009, 23; BU 2012, 297.

<sup>121</sup> Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472; precedente modifica: BU 2012, 297, BU 2013, 317 e BU 2019, 55.

<sup>122</sup> Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.

<sup>123</sup> Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>124</sup> Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 23.

**Art. 69** <sup>1</sup>L'orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali; sono riservate le disposizioni dei regolamenti speciali e di azienda per determinate categorie, le disposizioni d'urgenza e quelle decise dal Consiglio di Stato per circostanze straordinarie.

<sup>2</sup>Il lavoro notturno a turni è compensato nella misura del 10% in tempo libero o in denaro secondo le modalità stabilite dal regolamento.

## **B. Lavoro straordinario**

### **I. Definizione**

**Art. 70** È considerato lavoro straordinario quello che, ad esclusione dei casi di supplenza, adempie le seguenti condizioni cumulative:

- a) supera il normale orario settimanale,
- b) è svolto al di fuori della normale fascia oraria,
- c) è ordinato o giustificato dal proprio superiore.

### **II. Obbligo**

**Art. 71**<sup>125</sup> <sup>1</sup>Il lavoro straordinario deve rivestire carattere eccezionale e deve essere recuperato, in linea di principio, nella forma del congedo.

<sup>2</sup>Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello previsto dalla legge, l'impiegato è tenuto a prestare ore supplementari nella misura in cui sia in grado di farlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le regole della buona fede.

<sup>3</sup>Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli impiegati iscritti nelle classi di stipendio superiori alla 4 sono compensate unicamente nella forma del congedo.<sup>126</sup>

<sup>4</sup>Il lavoro straordinario non può in ogni caso superare le 150 ore annuali.

## **C. Mansioni integrative**

**Art. 72** Se ragioni di servizio lo esigono, all'impiegato possono essere assegnate, nel limite dell'orario normale di lavoro, oltre alle mansioni derivanti dall'atto di nomina, altre mansioni o incarichi senza che gli sia dovuto compenso alcuno.

## **D. Chiusura degli uffici**

**Art. 73** <sup>1</sup>Gli uffici governativi sono chiusi il sabato, la domenica e i giorni festivi riconosciuti; lo sono pure il pomeriggio delle viglie di Natale e di Capodanno, al mattino del mercoledì delle Ceneri e in circostanze particolari per disposizione del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il pomeriggio delle viglie dei giorni festivi riconosciuti, l'onere lavorativo giornaliero è ridotto di un'ora.<sup>127</sup>

## **E. Alloggio di servizio e uso dei posteggi**

**Art. 74** <sup>1</sup>Per determinate funzioni può essere imposto al dipendente l'obbligo di risiedere nell'abitazione di servizio.

<sup>2</sup>...<sup>128</sup>

<sup>3</sup>Le norme per l'assegnazione ai dipendenti degli alloggi di servizio e per il calcolo dei compensi, da dedurre dallo stipendio, come pure le indennità sostitutive in caso di mancata assegnazione degli appartamenti di servizio, sono stabilite dal Consiglio di Stato mediante regolamento.<sup>129</sup>

<sup>4</sup>...<sup>130</sup>

## **F. Uniformi ed equipaggiamento**

**Art. 75** <sup>1</sup>Lo Stato fornisce gratuitamente ai propri dipendenti le uniformi e l'equipaggiamento personale obbligatori.<sup>131</sup>

<sup>2</sup>In caso di equipaggiamento utile ma non obbligatorio, lo Stato può partecipare alla spesa d'acquisto fatta dal dipendente.

## **G. Commissioni del personale**

---

<sup>125</sup> Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2012, 78.

<sup>126</sup> Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.

<sup>127</sup> Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>128</sup> Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>129</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2005; in vigore dal 1.2.2006 - BU 2006, 27.

<sup>130</sup> Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>131</sup> Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

## I. In generale

**Art. 76** <sup>1</sup>Per agevolare la cooperazione tra gli organi dirigenti e il personale e interessare il personale all'organizzazione razionale del servizio, per decisione dei dipendenti interessati possono essere istituite delle Commissioni del personale nei diversi settori dello Stato, nelle sue aziende e nei suoi istituti.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato, sentite le organizzazioni del personale, emana le norme particolari per l'istituzione delle Commissioni.

<sup>3</sup>Le Commissioni rappresentano i dipendenti di fronte agli organi dirigenti del rispettivo servizio.

<sup>4</sup>I dipendenti delle unità lavorative interessate eleggono al loro interno i membri delle Commissioni ed i loro supplenti.

## II. Attività

**Art. 77** L'attività delle Commissioni del personale è di carattere consultivo; esse danno il loro parere in particolare per quanto concerne:

- a) i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del servizio e alla definizione degli obiettivi;<sup>132</sup>
- b) i suggerimenti circa le istituzioni per il benessere del personale, l'istruzione professionale e gli esami;
- c) le questioni di carattere generale concernenti il personale del servizio rispettivo;
- d) gli aspetti relativi all'applicazione della presente legge.<sup>133</sup>

## TITOLO III

### Disposizioni speciali per i docenti e gli operatori scolastici specializzati<sup>134</sup>

#### A. Onere di servizio dei docenti

**Art. 78**<sup>135</sup> L'onere di servizio dei docenti, oltre alle lezioni, comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, alla formazione continua, alla conduzione delle classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola.

#### B. Onere di insegnamento dei docenti

**Art. 79**<sup>136</sup> <sup>1</sup>Nelle scuole dell'infanzia, elementari e speciali, l'orario settimanale d'insegnamento dei docenti a tempo pieno corrisponde all'intero orario settimanale di lezione per gli allievi, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.

<sup>2</sup>Nelle scuole medie e postobbligatorie, l'orario settimanale d'insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato tramite un regolamento in ore-lezioni, da un minimo di 24 a un massimo di 28. Per quei docenti che svolgono attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni, esso può essere esteso o può essere applicato l'orario settimanale di cui all'art. 69 cpv. 1.

**Art. 79a** ...<sup>137</sup>

#### C. Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati

**Art. 79b**<sup>138</sup> <sup>1</sup>L'orario settimanale degli operatori scolastici specializzati è quello di cui all'art. 69 cpv. 1; le vacanze durante l'anno scolastico sono quelle di calendario, mentre quelle estive sono dal 1° luglio al 15 agosto.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato definisce esaustivamente nei regolamenti scolastici quali siano gli operatori sottoposti a questo statuto lavorativo, inteso che gli altri mantengono quello degli impiegati dello Stato.

**Art. 80** ...<sup>139</sup>

<sup>132</sup> Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>133</sup> Lett. introdotta dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

<sup>134</sup> Titolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

<sup>135</sup> Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

<sup>136</sup> Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2004, 245.

<sup>137</sup> Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203; precedente modifica: BU 2002, 104.

<sup>138</sup> Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2012, 297.

<sup>139</sup> Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

**D. Attribuzione agli istituti**

**Art. 81<sup>140</sup>** 1Il Consiglio di Stato attribuisce il personale docente e gli operatori scolastici specializzati ad ogni istituto scolastico cantonale sulla base del numero di allievi, dei piani di studio e delle necessità di gestione dell'istituto, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.

<sup>2</sup>L'istituto provvede all'equa ripartizione delle ore-lezione e degli altri compiti tra i suoi docenti.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può inoltre riservare una dotazione di risorse per compiti generali che interessano più istituti.

**E. Supplenze<sup>141</sup>**

**Art. 82** <sup>1</sup>I docenti delle scuole cantonali sono tenuti a supplire gratuitamente i loro colleghi assenti per un massimo di 3 ore di lezione settimanali.

<sup>2</sup>Le norme che regolano le supplenze nelle scuole sono stabilite da regolamento.

**F. Direttori e vicedirettori<sup>142</sup>**

**Art. 83** <sup>1</sup>Ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali si applicano le disposizioni valide per i funzionari dirigenti.

<sup>2</sup>Essi adeguano il proprio orario di lavoro e le vacanze alle esigenze dell'istituto scolastico da loro diretto.

**E. Compatibilità con la carica di deputato al Gran Consiglio**

**Art. 83a<sup>143</sup>** La funzione di docente di una scuola cantonale con un grado di occupazione fino al cinquanta per cento è compatibile con la carica di deputato al Gran Consiglio.

## TITOLO IV

### Protezione dei dati<sup>144</sup>

**Sistemi d'informazione**

**Art. 84<sup>145</sup>** 1I Servizi centrali del personale e l'unità amministrativa competente per la gestione amministrativa dei docenti comunali sono gli organi responsabili dell'elaborazione dei dati necessari alla gestione del personale e degli stipendi. Essi gestiscono sistemi d'informazione e di documentazione informatizzati per:

- a) la gestione delle candidature ai concorsi pubblici;
- b) la gestione e l'amministrazione del personale;
- c) l'allestimento di statistiche.

<sup>2</sup>Gli organi responsabili accedono ai dati elaborati nei sistemi d'informazione in funzione delle necessità per l'adempimento dei rispettivi compiti di gestione del personale.

<sup>3</sup>I sistemi d'informazione possono contenere in particolare dati relativi alla candidatura, alla carriera professionale, alle procedure amministrative, agli stipendi, alla gestione delle presenze e assenze, compresi dati personali meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla sfera familiare, allo stato di salute, alle valutazioni sulle prestazioni e sul comportamento professionali e alle procedure e sanzioni disciplinari e penali.

<sup>4</sup>Il Centro sistemi informativi e il Servizio informatica dell'Istituto delle assicurazioni sociali garantiscono la gestione e la sicurezza tecnica dei sistemi d'informazione.

**Digitalizzazione dei documenti cartacei**

**Art. 84a<sup>146</sup>** Gli organi responsabili possono digitalizzare e riprendere nei sistemi d'informazione i documenti cartacei. La copia digitale del documento, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all'originale cartaceo. In seguito, l'originale cartaceo può essere distrutto.

<sup>140</sup> Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

<sup>141</sup> Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

<sup>142</sup> Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

<sup>143</sup> Art. reintrodotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 294; precedenti modifiche: BU 2002, 102; BU 2009, 23.

<sup>144</sup> Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

<sup>145</sup> Art. reintrodotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337; precedente modifica: BU 2012, 297.

<sup>146</sup> Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

### Trasmissione sistematica di dati

**Art. 84b**<sup>147</sup> 1 Gli organi responsabili possono trasmettere regolarmente, se del caso tramite procedura di richiamo, i dati personali necessari all'adempimento dei seguenti compiti legali:

- a) ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione delle unità amministrative e del personale attribuiti;
- b) ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione amministrativa dei docenti;
- c) all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, per la gestione della previdenza professionale degli assicurati;
- d) alle unità amministrative responsabili del recupero di sussidi e della contabilità analitica;
- e) al Centro sistemi informativi e al Servizio informatica dell'Istituto delle assicurazioni sociali, per lo sviluppo e il mantenimento di sistemi informativi contenenti dati dei dipendenti.

<sup>2</sup>È riservata la trasmissione sistematica di dati personali secondo altre leggi.

### Trasmissione puntuale di dati

**Art. 84c**<sup>148</sup> Gli organi responsabili possono trasmettere, in singoli casi, dati personali ad organi pubblici o a privati se è previsto dalla legge, se sussiste una necessità per l'adempimento di compiti legali o se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto, libero e informato.

### Altre elaborazioni di dati

**Art. 84d**<sup>149</sup> 1 Gli organi responsabili possono elaborare dati del personale per scopi che esulano da quelli previsti all'art. 84 cpv. 1, se ciò è necessario per l'adempimento di compiti legali o in garanzia d'interessi legittimi dei dipendenti o dell'Amministrazione pubblica.

<sup>2</sup>Le autorità o il servizio di cui all'art. 31a cpv. 3 possono elaborare i dati necessari per l'esame della segnalazione.<sup>150</sup>

### Dati personali relativi alla salute

**Art. 84e**<sup>151</sup> 1 Il Servizio medico del personale dell'Amministrazione cantonale, come pure il servizio corrispettivo dello IAS per la propria unità amministrativa, sono gli organi responsabili dell'elaborazione dei dati personali sulla salute dei dipendenti, in particolare quelli relativi alla valutazione della loro idoneità lavorativa e al loro accompagnamento medico.

<sup>2</sup>Essi possono comunicare agli organi di cui all'art. 84 cpv. 1 unicamente le conclusioni attinenti all'idoneità rispettivamente inidoneità lavorativa della persona interessata, al grado, alla causa e alla durata presumibile dell'inabilità lavorativa e eventuali altre conclusioni necessarie all'assunzione e alla gestione del rapporto d'impiego.

### Sorveglianza sul posto di lavoro

**Art. 84f**<sup>152</sup> 1 Non è ammesso l'impiego di sistemi di sorveglianza nominativa, durevole e in tempo reale della sfera privata o personale dei dipendenti sul posto di lavoro.

<sup>2</sup>La violazione di norme comportamentali sull'uso delle risorse informatiche, o il relativo sospetto, va constatato tramite una sorveglianza non nominativa dei dati raccolti, o grazie ad indizi fortuiti.

<sup>3</sup>È ammessa l'analisi nominativa puntuale dei dati personali raccolti tramite sistemi di sorveglianza, in caso di constatazione o di relativi sospetti concreti di violazione delle norme comportamentali secondo il cpv. 2.

<sup>4</sup>Il servizio responsabile della sicurezza adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi.

<sup>5</sup>I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei dipendenti.

### Gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o scomparso

**Art. 84g**<sup>153</sup> 1 L'accesso all'ufficio e alla postazione di lavoro elettronica in caso di decesso o scomparsa di un dipendente pubblico è disciplinato mediante regolamento.

<sup>147</sup> Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

<sup>148</sup> Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

<sup>149</sup> Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

<sup>150</sup> Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 48.

<sup>151</sup> Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

<sup>152</sup> Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

<sup>153</sup> Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018, 337.

<sup>2</sup>Contro le decisioni sulle richieste di accesso ai documenti personali o privati da parte di terzi è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.

### Conservazione dei dati

**Art. 84h**<sup>154</sup> 1I dati dei candidati non assunti sono eliminati dopo tre mesi dal termine della procedura di assunzione, ad eccezione della lettera di candidatura e dei dati anagrafici ivi contenuti che, in quanto corrispondenza indirizzata al datore di lavoro, sono conservati per un anno.

<sup>2</sup>I dati personali dei dipendenti possono essere conservati dieci anni dalla fine del rapporto d'impiego. Altri dati possono essere conservati oltre questo termine con il consenso scritto, libero e informato del dipendente.

<sup>3</sup>Sono conservati per una durata di trenta anni ai fini di un'eventuale riassunzione i dati anagrafici, l'allocatione organizzativa, la funzione ricoperta, l'entrata in servizio e le mutazioni nella carriera del dipendente.

<sup>4</sup>I dati del personale possono essere conservati in forma anonimizzata a scopo statistico.

### Diritto suppletivo

**Art. 84i**<sup>155</sup> Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

### Disposizioni esecutive

**Art. 84j**<sup>156</sup> Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente i diritti e le modalità di accesso ai sistemi d'informazione tramite procedura di richiamo, la digitalizzazione dei documenti cartacei, le modalità di conservazione, le misure di sicurezza dei dati e la procedura di analisi dei dati sull'utilizzo dell'infrastruttura elettronica secondo l'art. 84f.

## TITOLO V

### Disposizioni transitorie, abrogative e finali

#### A. Disposizioni transitorie

**Art. 85** <sup>1</sup>Con l'entrata in vigore della presente legge gli attuali rapporti di nomina con scadenza quadriennale o sesennale divengono automaticamente rapporti di nomina a tempo indeterminato (art. 7).

<sup>2</sup>I rapporti d'incarico dei dipendenti dello Stato soggetti alla presente legge saranno adeguati alla medesima al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore.

<sup>3</sup>Ai dipendenti che usufruiscono di un alloggio di servizio sono garantiti i diritti acquisiti fino all'entrata in vigore della presente legge.

#### B. Disposizioni abrogative

**Art. 86** La presente legge abroga la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987. Sono inoltre abrogati gli art. 32, 80bis, 81, 84, 123 e 157 della legge della scuola del 29 maggio 1958, l'art. 7 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, l'art. 8 della legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933 e gli art. 8 e 9 della legge cantonale di attuazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'8 marzo 1911.

#### C. Diritto suppletorio

**Art. 87** Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio.

## IL CONSIGLIO DI STATO

ordina

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e le modifiche del 15 marzo 1995 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore:

a) per i dipendenti di cui all'art. 1 lett. a) della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), al 1° gennaio 1996;

<sup>154</sup> Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018, 337.

<sup>155</sup> Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018, 337.

<sup>156</sup> Art. introdotto dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86.

- b) per i dipendenti di cui all'art. 1 lett. b) della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), al 1° settembre 1995;

**Norme transitorie**

Le modifiche della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Pubblicata nel BU **1995**, 237 e 297.